

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2215

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE ROSE, CARIA, MADAUDO

Presentata il 26 ottobre 1984

Disciplina della professione tecnico-sanitaria di odontotecnico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le competenze demandate agli operatori sanitari odontotecnici dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, richiedono non soltanto l'urgente ordinamento delle scuole e del corrispondente piano di studi per la formazione di tali operatori addetti alla tutela della salute pubblica, ma anche e soprattutto il riconoscimento di una nuova figura di odontotecnico — rispetto a quella tradizionale del meccanico dentista artigiano — che sia in grado per preparazione altamente qualificata, di far parte dell'area clinica come diretto collaboratore tecnico-sanitario dell'odontoiatra.

Per realizzare ciò, occorre emanare una normativa opportuna intesa a modificare la formazione degli esercenti tale professione, garantendo la chiarezza della materia e dissolvendo le incertezze ed i veli che dal 1928, epoca dell'emanazione

del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, si sono addensati sull'intera categoria degli odontotecnici.

In materia di formazione e di disciplina della professione di odontotecnico è sempre esistita, infatti, una confusione giuridica più unica che rara aggravata dal fatto che da quando, per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, e 24 luglio 1977, n. 616, le competenze in materia di formazione degli operatori sanitari non laureati sono passate alle regioni a statuto ordinario, si è assistito ad una serie di conflitti di competenza tra gli organi amministrativi dello Stato e quelli delle regioni che hanno contribuito a creare una non edificante situazione giuridica che rischia di mantenere la formazione professionale degli odontotecnici in un limbo di incertezza giuridica ed amministrativa che produce atti al limite della legittimi-

tà, assolutamente contrari agli interessi del paese, aggrovigliando il tutto, in materia di rilascio di titoli abilitanti, in un modo difficilmente districabile.

Da quando le scuole per odontotecnici sono state affidate alle regioni a statuto ordinario non esiste più nel nostro paese una normativa di riferimento; si sono succedute decisioni dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato diverse le une dalle altre, spesso contraddittorie, che hanno quasi sempre danneggiato la categoria degli odontotecnici.

Si è assistito al proliferare di scuole private per odontotecnici autorizzate dalle regioni, più spesso non controllate, che in cambio di una retta quasi sempre molto elevata, hanno fornito a migliaia di aspiranti odontotecnici, dopo quattro anni di corso (quasi sempre senza nessun rigore didattico e serietà), un diploma senza alcun valore legale.

È di questi ultimi tempi, infatti, la notizia che molti pretori stanno conducendo penetranti indagini giudiziarie su queste scuole private e sui diplomi rilasciati al brivido del gettone ed in odio alla più elementare correttezza giuridica.

Così non si è fatto altro che aumentare la confusione di una categoria di professionisti che da anni, invece, chiedeva precisi chiarimenti sulla sua posizione giuridica ed una legge che ne precisasse i compiti.

Occorre quindi che una legge dello Stato stabilisca i criteri generali e dia soprattutto una precisa veste giuridica agli odontotecnici. Lo Stato questo lo deve fare e presto, affinché, in materia di formazione professionale per odontotecnici, si ristabilisca immediatamente l'ordine giuridico violato. Solo così si potrà bloccare il triste fenomeno dell'abusivismo sia odontotecnico che odontoiatrico e si potranno formare degli odontotecnici seri, preparati ed a livello dei migliori colleghi europei:

Il presente progetto di legge si propone inoltre di riformare tutta la procedura degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione professionale, i quali esami si dovranno effettuare secon-

do quanto dispone l'articolo 33, comma quinto, della Costituzione della Repubblica, in materia di esami di abilitazione professionale di Stato, e nel modo più volte ribadito con sue sentenze dalla Corte costituzionale, non ultimo con la sentenza n. 211 del 12 luglio 1984.

L'esame di Stato, quale esame di abilitazione all'esercizio professionale, trova nella fattispecie la sua giustificazione e più ancora la sua urgenza proprio per la necessità di salvaguardare la salute pubblica in quanto non vi è dubbio che l'odontotecnico rientri fra quelle attività professionali di riconosciuto interesse pubblico (sentenze n. 1248 del 1978 e n. 677 del 1983 del Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale).

Nel presente progetto di legge è stata prevista la istituzione dei corsi di formazione secondo un principio che rispetti precise necessità qualitative e quantitative onde evitare l'evolversi in senso inverso della serietà, della preparazione e degli scopi dell'attività professionale dell'odontotecnico, nonché la disoccupazione dei futuri odontotecnici a causa dell'incontrollato e continuo indiscriminato arruolamento di nuovi aspiranti alla professione odontotecnica.

Una volta riqualificata la professione dell'odontotecnico, attraverso una seria e rigorosa formazione professionale, con un titolo professionale di abilitazione giuridicamente ineccepibile (e non come quelli attualmente distribuiti dalle scuole meramente private privi di validità giuridica) occorre dare agli stessi un nuovo profilo professionale, non avendo più senso il vecchio profilo previsto dall'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, il quale — inserito nell'ambito fascista ed oggi superato dai principi espressi negli articoli 3 e 35 della Costituzione — rappresenta un simulacro svuotato di ogni operatività e senso di giustizia.

Pertanto occorre tutta una nuova regolamentazione intesa non solo e non tanto come naturale esigenza di rinnovamento e di adeguamento a certe situazioni che non erano prevedibili al tempo

della formulazione dei precetti legislativi, quanto come esigenza di evitare ambiguità ed ingiuste persecuzioni.

Nel proporre il nuovo profilo professionale degli odontotecnici si è voluto tener conto che la normativa del 1928 fu fatta, oltretutto, quando per la formazione professionale degli allora « artieri della protesi dentale » non erano previsti regolari corsi e tale formazione avveniva presso laboratori di altri artieri più anziani e le loro conoscenze erano limitate a pratiche nozioni meramente elementari senza quelle conoscenze che dal 1946 ad oggi si sono acquisite presso gli istituti professionali di Stato e che vanno dall'anatomia, fisiologia e patologia del cavo orale alla biomeccanica, tecnologia odontotecnica e pratica protesica, nonché alla chimica organica ed inorganica ed alla fisica, matematica e trigonometria.

Infatti, oggi, la « odontotecnica » ha raggiunto traguardi elevati dal lato scientifico e tecnico-bio-sanitario per cui gli odontotecnici non sono né possono essere considerati inferiori ad altri professionisti sanitari ausiliari.

Nello stabilire il nuovo profilo professionale dell'odontotecnico non si deve tenere conto del vecchio e superato articolo 11 del regolamento del 1928 che non consente addirittura di vedere il paziente nemmeno alla presenza dell'odontoiatra, ma occorrerà che i compiti, i limiti ed i divieti, previsti dal predetto articolo 11, siano sottoposti ad una corretta interpretazione evolutiva che li adegui alle esigenze del tempo attuale e renda meno gravi le attuali lacune in materia dell'ordinamento giuridico.

L'oggetto giuridico tutelato da questa norma è senz'altro l'interesse della salute pubblica che necessita dei servizi dell'odontotecnico: se tale interesse però poteva nel 1928 essere correttamente tutelato limitando il campo d'azione dell'odontotecnico a favore del medico-dentista, oggi, per le su esposte ragioni, tale letterale limitazione non ha più utilità.

Più specificamente il nuovo profilo dovrà essere articolato nel senso di escludere ogni competenza dell'odontotecnico

nei riguardi del paziente laddove sospettandosi, a seguito dell'esame dell'organo masticatorio, uno stato patologico a carico di tale organo, questo abbisogni di cure mediche: in questo caso nulla dovrà fare l'odontotecnico se non consigliare al cliente di recarsi dal medico dentista o dall'odontoiatra.

D'altronde lo stesso Consiglio di Stato, sesta sezione giurisdizionale, con sua decisione n. 1248 del 28 novembre 1978 — richiamata in un'altra sua decisione la n. 677 del 12 agosto 1983 — si è pronunciato in merito ove, definendo gli odontotecnici « operatori della sanità », afferma, a giustificazione della serietà e del rigore con cui deve avvenire la formazione professionale di tali operatori, che « le prestazioni degli odontotecnici devono essere tali da non presentare rischi prevedibili per le persone (i pazienti) che le richiedono ... », con ciò intendendosi completamente annullato il vecchio profilo professionale di cui all'articolo 11 del regolamento del 1928.

La professione dell'odontotecnico assume oggi una funzione di natura sociale elevata ed insostituibile che reclama, proprio nell'interesse della collettività, un riconoscimento ufficiale, sul piano legislativo, di un nuovo profilo professionale.

Altri deputati, ivi compreso l'ex Ministro della sanità onorevole Tina Anselmi ne'le scorse legislature ebbero a presentare numerosi progetti di legge miranti tutti a modificare l'attuale profilo professionale degli odontotecnici proponendo una loro maggiore professionalità in considerazione del fatto che vetuste disposizioni li hanno sviliti a semplici esecutori manuali, confinati nel retrobottega di uno studio dentistico.

Una nuova disciplina della materia è imposta, anche, dalla realtà del diritto comunitario e deve inserirsi, pertanto, in un quadro legislativo europeo in virtù del quale gli operatori odontotecnici italiani abbiano la facoltà di domiciliarsi, a pieno titolo ed ad eguale valore operativo professionale del loro diploma di abilitazione con quello degli altri odontotecnici

europei, in uno dei paesi della Comunità e di esercitarvi liberamente la propria professione secondo le norme comunitarie previste dal trattato di Roma.

Nella presente proposta di legge è stato, inoltre, inserito l'istituzione dei collegi degli odontotecnici abilitati. Ciò trae lo spunto dalla grave situazione di illegalità e di disordine esistente da anni nel settore odontoiatrico ed odontotecnico che ha favorito un irrefrenabile esercizio abusivo delle professioni sia odontoiatrica che odontotecnica da parte di elementi privi dello specifico titolo di abilitazione a tutto danno della collettività.

Solo se si renderà obbligatorio per tutti gli odontotecnici forniti dello specifico titolo di abilitazione professionale di Stato la loro iscrizione in appositi collegi si potrà bloccare la triste piaga dell'abusivismo.

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 20 dicembre 1979, sullo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali è stato istituito il « ruolo sanitario » (articolo 1) ed all'articolo 2 tra le professioni di operatori sanitari sono state inserite quelle tecniche-sanitarie fornite dello specifico titolo di abilitazione professionale ed, infatti, alla allegata tabella L, quadro 1, oltre il tecnico di radiologia medica per il quale vi è l'obbligo della iscrizione nell'apposito collegio, è stato inserito — a pieno titolo — anche l'odontotecnico abilitato per il quale, al contrario, ancora non esiste un collegio se non il mero obbligo — che poi hanno tutti gli operatori sanitari — della iscrizione in appositi « elenchi » istituiti presso gli uffici sanitari che, per gli odontotecnici, sono quelli previsti dall'articolo

3 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

A favore della istituzione del « collegio » vi è, inoltre, il fatto che gli odontotecnici per il conseguimento del diploma di abilitazione professionale debbono sostenere un vero e proprio esame di Stato secondo quanto dispone l'articolo 33 comma quinto della Costituzione, la circolare del Ministro della sanità n. 62, protocollo n. 900.6/SCAG 80/611 del 7 agosto 1975, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 211 del 12 luglio 1984.

Inoltre è necessario per il Ministero della sanità avere rapporti con un organismo unico, giuridicamente riconosciuto, per motivi di censimento, programmazione sanitaria nazionale e regionale, controllo amministrativo e giuridico, regolamento delle apposite scuole professionali pubbliche, corsi di aggiornamento, collaborazione con gli organi periferici regionali della sanità.

Utilità ed opportunità ha il collegio per la naturale implicanza del riconoscimento giuridico di rappresentanza negli organismi pubblici amministrativi.

Solo in questo modo si potrà dare una vera immagine all'odontotecnico e potrà essere definitivamente debellato il fenomeno dell'abusivismo sia odontoiatrico che odontotecnico.

Tenuto conto di queste considerazioni inoppugnabili che affondano le proprie radici in una necessità sociale di primissimo ordine, a tutela di precisi interessi pubblici costituzionalmente protetti, si ha fiducia che la presente proposta di legge venga accolta con unanime favore.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

ART. 1.

È riconosciuta la professione tecnico-sanitaria di odontotecnico.

L'esercizio di detta professione è soggetto alla vigilanza da parte del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'articolo 6, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 2.

L'odontotecnico è abilitato a svolgere professionalmente le seguenti prestazioni da effettuarsi previa certificata preparazione preprotetica del cavo orale da parte dell'odontoiatra:

a) progettazione, costruzione, verifica ed adattamento degli apparecchi di protesi e loro applicazione diretta sul paziente;

b) realizzazione di calchi, impronte e di tutti gli atti preliminari ed accessori necessari alla completa e corretta prestazione protesica.

Le prestazioni di cui sopra, svolte tecnicamente in modo autonomo nei confronti del paziente, possono effettuarsi in rapporto di integrazione professionale con quelle dell'odontoiatra, nell'ambito delle reciproche funzioni.

Sono comunque inibiti all'odontotecnico interventi ed atti medico-chirurgici di natura cruenta sul paziente.

ART. 3.

L'odontotecnico, qualora intenda esercitare la propria attività professionale in forma autonoma, svolge le prestazioni previste dall'articolo 2 in modo autonomo nei confronti del paziente purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi della Comunità economica europea;

b) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne penali;

c) aver conseguito il diploma di abilitazione professionale previsto dall'articolo 4 della presente legge;

d) aver frequentato, dopo il conseguimento del diploma di abilitazione professionale, un corso biennale di specializzazione tecnico-sanitaria istituito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore di sanità, nell'ambito del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso le facoltà di medicina e chirurgia;

e) iscrizione al collegio degli odontotecnici.

ART. 4.

I corsi relativi al conseguimento della abilitazione professionale all'esercizio della professione tecnico-sanitaria di odontotecnico sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro della pubblica istruzione, sentiti, il Consiglio superiore di sanità e le regioni interessate, presso gli istituti professionali d Stato per la formazione delle professioni tecnico-sanitarie e sono costituiti da un primo biennio di formazione di base e da un periodo di tre anni di qualificazione professionale che si conclude con un esame di Stato, tendente ad accertare

sia la preparazione professionale sia quella culturale del candidato.

Il diploma finale, oltre ad avere valore di abilitazione all'esercizio professionale, dà diritto anche all'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso le facoltà di medicina.

Per accedere ai corsi è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ed aver superato un apposito esame di ammissione le cui modalità sono annualmente stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro della sanità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i programmi di insegnamento, le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, nonché le ore da destinare alla formazione teorica ed al tirocinio pratico.

La frequenza dell'intero ciclo formativo è obbligatoria e non sono ammesse abbreviazioni della prescritta durata.

Nell'istituire gli istituti professionali per la formazione delle professioni tecnico-sanitarie, si deve tener conto delle procedure di programmazione stabilite dall'articolo 53, quinto comma, lettera *h*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 5.

Gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, sezioni per odontotecnici, assumono la denominazione di istituti professionali di Stato per la formazione delle professioni tecnico-sanitarie.

ART. 6.

Gli istituti professionali di Stato per la formazione delle professioni tecnico-sanitarie si avvalgono, per l'insegnamento delle materie culturali e teorico-pratiche, degli insegnanti in servizio, al momento

della entrata in vigore della presente legge, presso gli istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato, sezioni per odontotecnici.

ART. 7.

In ogni provincia sono costituiti i collegi degli odontotecnici forniti dello specifico titolo della abilitazione professionale di Stato.

Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel collegio esistenti nella provincia sia esiguo, ovvero sussistano altre valide ragioni, il Ministro della sanità, su proposta del collegio interessato, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

ART. 8.

Sono estese ai collegi, costituitisi in base al precedente articolo, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e nel regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

ART. 9.

Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità nomina, per ogni provincia, una commissione straordinaria composta di sei membri, scelti fra gli aventi diritto alla iscrizione al collegio, con incarico di amministrarlo fino all'elezione del consiglio direttivo.

Tale elezione deve avvenire entro sei mesi dalla nomina della commissione.

ART. 10.

Chiunque eserciti la professione di odontotecnico senza essere fornito della prescritta abilitazione di Stato e senza

essere iscritto all'apposito collegio è soggetto alle sanzioni penali di cui all'articolo 348 del codice penale.

Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio odontotecnico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.

CAPO II.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 11.

Gli odontotecnici in possesso della licenza di esercizio rilasciata, ai sensi dell'articolo 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalle apposite scuole quadriennali autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica o del diploma di qualifica rilasciato dalle scuole quadriennali riconosciute con delibere delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, devono sostenere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, un apposito esame di Stato teorico-pratico da indirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro della sanità, per l'equiparazione di tali titoli a quello di abilitazione previsto dall'articolo 4 della presente legge.

Sono esonerati dall'obbligo di sostenere tale esame coloro i quali, oltre a possedere uno dei titoli contemplati nel comma precedente, hanno conseguito anche il diploma di maturità professionale per odontotecnici istituito con la legge 27 ottobre 1969, n. 754. Il possesso di ambedue i titoli viene equiparato ad ogni effetto al titolo di abilitazione previsto dall'articolo 4 della presente legge.

ART. 12.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 1 e l'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 sono abrogati.

Le disposizioni di cui agli articoli 140, 141 e 142 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, non si applicano alla professione tecnico-sanitaria di odontotecnico.

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.